



REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO A DISTANZA DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Adottato ai sensi dell'art. 44, c. 6, del CCNL comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021

Visto il D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e in particolare gli articoli 7 e seguenti, che disciplinano composizione e competenze del Collegio dei docenti;

Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

Visto il D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale);

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196;

Visto il CCNL del comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021, sottoscritto in data 18 gennaio 2024, e in particolare l'articolo 44, commi 3 e 6 e successivi;

Visto l'articolo 29, comma 1, del CCNL relativo al comparto Istruzione e Ricerca, ai sensi del quale l'attività funzionale all'insegnamento «è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici» e comprende, tra l'altro, «la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l'attuazione delle delibere adottate dai predetti organi»;

Visto l'articolo 40 del D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, in materia di validità delle sedute e delle deliberazioni degli organi collegiali della scuola;

Visto l'orientamento applicativo ARAN del 12 giugno 2024, identificativo n. 31472, relativo all'articolo 44, comma 6, del CCNL del comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021;

Visto il verbale di sintesi del confronto tra l'Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali del 24 giugno 2026;

Vista la nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. n. 3803 del 30 giugno 2026 e il relativo Allegato tecnico «Requisiti tecnico-organizzativi per la gestione digitale degli organi collegiali e delle operazioni di voto nelle istituzioni scolastiche»;

Vista la delibera del Collegio dei docenti del 21.10.2026, con la quale è stato espresso parere favorevole all'introduzione delle modalità di svolgimento a distanza delle sedute e delle votazioni deliberative degli organi collegiali;

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n.112 del 21.10.2026, con la quale è stato approvato il Regolamento per lo svolgimento a distanza delle sedute degli organi collegiali;

Acquisito il parere sul presente documento del Responsabile della protezione dei dati;

Considerato che le riunioni degli organi collegiali possono svolgersi a distanza nelle ipotesi e con le prescrizioni dettate dal presente regolamento legittimato, ai sensi dell'articolo 40 del D.lgs. n. 297/1994, a disciplinare le riunioni a distanza degli organi collegiali e, di conseguenza, il lavoro a distanza del personale scolastico nei relativi limiti;

Considerato che il ricorso a tale modalità non costituisce, in ogni caso, la forma ordinaria di svolgimento delle sedute, ma resta limitato ai soli casi espressamente previsti dal presente regolamento;

si adotta il seguente regolamento:

Art. 1 — Oggetto e finalità

1. Il presente titolo disciplina le modalità di svolgimento a distanza delle sedute degli organi collegiali dell'istituzione scolastica, comprese le attività di carattere deliberativo e le relative operazioni di voto.
2. La disciplina è adottata in attuazione dell'articolo 44, comma 6, del CCNL del comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021 e ss.mm.ii e nel rispetto dei requisiti tecnico-organizzativi definiti dal Ministero dell'Istruzione e del Merito.
3. Le disposizioni del presente titolo sono finalizzate a garantire: a) la validità giuridica delle sedute e delle deliberazioni; b) la piena partecipazione dei componenti; c) la verifica dell'identità dei partecipanti e del numero legale; d) la regolarità e la tracciabilità delle votazioni palesi; e) la segretezza e l'anonimato delle votazioni a scrutinio segreto; f) la protezione dei dati personali; g) l'autenticità, l'integrità e la conservazione della documentazione prodotta.
4. Lo svolgimento a distanza non costituisce la modalità ordinaria di riunione degli organi collegiali, ma può essere disposto nei casi e secondo le condizioni previsti dal presente titolo.

Art. 2 — Ambito di applicazione e limiti

1. Il presente titolo si applica esclusivamente alle attività di carattere collegiale previste dall'articolo 44, comma 3, lettere a) e b), del CCNL del comparto Istruzione e Ricerca 19-21, quando le stesse assumano carattere deliberativo.



2. Rientrano, in particolare, nell'ambito di applicazione: a) le sedute del Collegio dei docenti, comprese le attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini; b) le sedute dei Consigli di classe, di interclasse e di intersezione; c) le riunioni dei gruppi di lavoro operativo per l'inclusione (GLO/GLI), ove compatibili con la relativa disciplina; d) le sedute degli altri organi collegiali dell'istituzione scolastica, quando previsto dal Regolamento d'Istituto o da specifica deliberazione dell'organo competente; e) le deliberazioni relative alla partecipazione a progetti e programmi finanziati, inclusi, a titolo esemplificativo, PON, POC, PN, PNRR e altre forme di finanziamento, qualora ricorrano ragioni di urgenza, necessità o funzionalità organizzativa.
3. Sono escluse dal presente titolo le attività meramente informative, istruttorie o prive di carattere deliberativo. Per tali attività possono essere utilizzati i normali strumenti di videoconferenza, senza l'applicazione dei requisiti specifici previsti per le votazioni deliberative.
4. Restano ferme le disposizioni del Regolamento d'Istituto relative agli organi collegiali non espressamente disciplinati dal presente titolo.
5. Il ricorso allo svolgimento a distanza non costituisce la modalità ordinaria di convocazione e svolgimento delle sedute degli Organi Collegiali, ma è limitato ai casi espressamente previsti dal presente regolamento e subordinato all'apprezzamento del Presidente dell'organo stesso.
6. Il presente regolamento disciplina, in particolare:
 - 6.1 i casi in cui il Presidente può disporre la convocazione della seduta per via telematica;
 - 6.2 il possesso, da parte dell'istituzione scolastica, di strumenti informatici adeguati a garantire, anche in relazione al numero dei partecipanti, il regolare svolgimento delle sedute;
 - 6.3 le modalità di convocazione;
 - 6.4 la garanzia della riservatezza delle comunicazioni e della piena partecipazione di tutti i componenti alle diverse fasi della seduta, ivi compresi la verifica dei presenti e l'accertamento del quorum strutturale, la visione degli atti, l'intervento nella discussione, lo scambio di documenti, la presentazione di mozioni, la votazione – anche a scrutinio segreto – e l'approvazione del verbale.

Art. 3 — Modalità di svolgimento

1. Le sedute possono svolgersi: a) interamente in presenza; b) interamente a distanza; c) in modalità mista, con alcuni componenti presenti fisicamente e altri collegati da remoto.
2. La scelta della modalità di svolgimento è effettuata dal Dirigente scolastico o dal Presidente dell'organo collegiale, tenuto conto: a) della natura degli argomenti posti all'ordine del giorno; b) della necessità di garantire la piena partecipazione; c) dell'urgenza della convocazione; d) della disponibilità e dell'affidabilità degli strumenti tecnologici; e) della necessità di assicurare la regolarità delle operazioni di voto.
3. Il Dirigente scolastico o il Presidente dell'organo può disporre lo svolgimento in presenza dell'intera seduta o di singoli punti all'ordine del giorno quando ciò risulti necessario per garantire la corretta formazione della volontà collegiale.
4. La modalità mista non è ammessa quando sia previsto lo scrutinio segreto, salvo il caso previsto dall'articolo 10, comma 3, relativo alla trattazione separata di un singolo punto in presenza.
5. Lo svolgimento a distanza delle attività rientranti negli obblighi di servizio deve essere compatibile con l'organizzazione dell'istituzione scolastica e con gli impegni di servizio dei partecipanti.
6. Ove previsto dalla disciplina interna dell'istituzione scolastica, lo svolgimento delle sedute a distanza può essere regolato mediante apposito accordo individuale o organizzativo relativo alla prestazione lavorativa in modalità agile. Tale accordo costituisce allegato al presente regolamento.

Art. 4 — Convocazione

1. La convocazione è effettuata dal Presidente dell'organo collegiale secondo le modalità ordinarie e previste dal Regolamento d'Istituto.
2. La convocazione deve indicare espressamente: a) la data e l'ora della seduta; b) l'ordine del giorno; c) la modalità di svolgimento: in presenza, a distanza o mista; d) la piattaforma digitale utilizzata; e) le istruzioni per l'accesso; f) le modalità di partecipazione alla discussione; g) le modalità di espressione del voto; h) l'eventuale previsione di votazioni a scrutinio segreto.
3. La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno è resa disponibile ai componenti con modalità idonee a garantirne l'accessibilità, l'integrità e la riservatezza.
4. Qualora sia previsto il voto elettronico, la convocazione o una successiva comunicazione deve contenere le istruzioni per l'accesso al sistema di voto.



5. In caso di convocazione urgente, il Presidente indica le ragioni dell'urgenza e assicura comunque ai componenti la possibilità di prendere visione della documentazione necessaria.

Art. 5 — Presidenza e segretario verbalizzante

1. La seduta è presieduta dal Dirigente scolastico o dal Presidente dell'organo collegiale, secondo le competenze previste dalla normativa e dal Regolamento d'Istituto.
2. Il Presidente: a) verifica la regolarità della convocazione; b) accerta l'identità dei partecipanti; c) verifica la sussistenza del numero legale; d) dichiara aperta e chiusa la seduta; e) assicura il rispetto dell'ordine del giorno; f) regola gli interventi e la discussione; g) dispone la sospensione o il rinvio della seduta in caso di malfunzionamenti; h) proclama l'esito delle votazioni.
3. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da un componente individuato secondo la normativa vigente o secondo le disposizioni del Regolamento d'Istituto.
4. Il Segretario: a) redige il verbale della seduta; b) registra le presenze e le assenze; c) annota gli eventuali ingressi e le uscite durante la riunione; d) riporta gli interventi e le deliberazioni secondo le modalità ordinarie; e) documenta gli esiti delle votazioni; f) acquisisce e conserva le evidenze documentali delle operazioni di voto.
5. La piattaforma o il sistema utilizzato deve consentire, ove tecnicamente previsto, la distinzione dei profili di Presidente, Segretario e componente, attribuendo a ciascun soggetto esclusivamente le funzionalità necessarie allo svolgimento del proprio ruolo.

Art. 6 — Precondizioni per la partecipazione a distanza alla discussione

1. Il componente partecipante si collega da un luogo idoneo ad assicurare la riservatezza della discussione, l'assenza di interferenze e la possibilità di partecipare con continuità. Non è ammesso il collegamento da un veicolo in movimento o da situazioni incompatibili con l'attenzione e la sicurezza richieste.
2. La partecipazione alla seduta non può essere contestuale allo svolgimento di attività di insegnamento, di altra attività di servizio incompatibile, di attività retribuite a qualsiasi titolo o di attività che impediscano una partecipazione effettiva.
3. Eventuali violazioni rilevanti sono annotate a verbale e valutate secondo la disciplina degli obblighi di servizio.
4. È vietata ai partecipanti la registrazione audio o video della seduta, l'acquisizione sistematica di immagini dello schermo e la diffusione non autorizzata dei contenuti.
5. La partecipazione a distanza è consentita esclusivamente mediante un'identità digitale istituzionale, univoca e non condivisa, riconducibile con certezza al componente avente diritto.
6. Nell'istituzione scolastica la partecipazione online avviene, di norma, mediante le piattaforme digitali d'istituto Microsoft 365 – Teams e Google workspace - Meet utilizzando gli account istituzionali forniti dall'istituzione.
7. Le piattaforme implementano un meccanismo di logout automatico degli account istituzionale/dell'Istituto, al fine di prevenire eventuali dimenticanze nella chiusura delle sessioni e garantire che gli account rimangano adeguatamente protetti nel tempo. Le credenziali di accesso sono personali e non possono essere cedute, condivise o utilizzate da soggetti diversi dal rispettivo titolare.
8. A scelta dell'Istituto e compatibilmente con i tempi organizzativi necessari, potranno inoltre essere attivati meccanismi di autenticazione forte quali l'uso di SPID/CIE oppure dell'autenticazione a due fattori (2FA). In quest'ultimo caso, essa avverrà esclusivamente mediante un'applicazione di autenticazione specifica della piattaforma e senza ricorso agli SMS, così da evitare costi nonché la necessità di aggiungere il trattamento del numero di cellulare da inserire nei profili utente.
9. Il Presidente, all'apertura della seduta, verifica: a) l'identità dei partecipanti; b) la corrispondenza tra l'identità digitale e il componente convocato; c) la regolarità delle presenze; d) la sussistenza del numero legale.
10. La mancata identificazione anche di uno solo dei partecipanti aventi diritto impedisce la validazione iniziale della seduta nei casi in cui non sia possibile escludere il soggetto non identificato dal computo dei presenti e dalle operazioni deliberative.
11. Il collegamento deve consentire, per tutta la durata della seduta: a) la percezione diretta e uditiva dei partecipanti; b) l'identificazione dei partecipanti; c) la possibilità di intervenire in tempo reale; d) la visione della documentazione condivisa; e) la partecipazione alle votazioni.
12. Il partecipante deve collegarsi da un luogo non pubblico e non aperto al pubblico, adottando ogni accorgimento idoneo a garantire la riservatezza della seduta, compreso, ove necessario, l'uso di cuffie.



13. Durante la seduta non è consentito lo svolgimento di attività estranee alla riunione né la presenza di persone non autorizzate.
14. Il Dirigente scolastico deve essere invitato a partecipare alle riunioni svolte a distanza, anche quando non rivesta la funzione di Presidente dell'organo.

Art. 7 — Svolgimento della seduta a distanza

1. Il Presidente dichiara aperta la seduta dopo aver completato le operazioni di identificazione e verifica del numero legale.
2. Il Segretario dà atto a verbale: a) della modalità di svolgimento; b) dei partecipanti presenti fisicamente; c) dei partecipanti collegati a distanza; d) degli eventuali assenti; e) degli eventuali ingressi o abbandoni durante la seduta; f) del regolare funzionamento degli strumenti utilizzati.
3. La discussione si svolge secondo le regole previste per le sedute in presenza.
4. Il Presidente garantisce a tutti i componenti aventi diritto la possibilità di: a) intervenire nella discussione; b) presentare proposte, mozioni e richieste; c) interloquire con gli altri partecipanti; d) partecipare alle votazioni.
5. Il microfono deve essere mantenuto disattivato quando il partecipante non è autorizzato a intervenire, salvo diverse esigenze organizzative.
6. Gli interventi sono effettuati previa autorizzazione del Presidente o secondo le modalità tecniche predisposte dalla piattaforma.
7. La seduta deve svolgersi in condizioni tali da assicurare la riservatezza delle comunicazioni e l'assenza di interferenze esterne.

Art. 8 — Verifica del numero legale e validità delle deliberazioni

1. Ai fini della verifica del quorum costitutivo e del quorum deliberativo sono computati, senza distinzione, i componenti presenti fisicamente e quelli collegati a distanza, purché identificati secondo quanto previsto dal presente regolamento.
2. Il numero legale è verificato all'inizio della seduta e ogni volta che ciò sia necessario, anche prima delle singole votazioni.
3. In caso di uscita o di perdita del collegamento di uno o più componenti, il Segretario ne dà atto a verbale e il Presidente verifica nuovamente la sussistenza del numero legale.
4. Le deliberazioni sono valide quando sono adottate nel rispetto delle maggioranze previste dalla normativa vigente, dal Regolamento d'Istituto e dalle disposizioni proprie dell'organo collegiale.
5. Qualora venga meno il numero legale, il Presidente sospende la seduta o rinvia la trattazione degli argomenti non ancora deliberati.

Art. 9 — Votazioni a scrutinio palese

1. Le votazioni si svolgono, di norma, a scrutinio palese, salvo i casi in cui la legge, il Regolamento d'Istituto o il presente titolo prevedano lo scrutinio segreto.
2. Le votazioni palesi possono essere effettuate: a) mediante apposita funzione delle piattaforme digitali di istituto, sotto le condizioni di seguito elencate; b) mediante sistema di voto elettronico da altro fornitore; c) mediante chiamata nominale; d) mediante apposita funzione delle piattaforme digitali in uso "alza la mano"; e) mediante altra modalità previamente comunicata dal Presidente e idonea a garantire l'identificazione del voto.
3. Qualsiasi sistema utilizzato deve garantire: a) l'associazione univoca tra il componente e il voto espresso; b) la tracciabilità dell'operazione; c) la disponibilità dell'esito in forma esportabile o comunque documentabile; d) la possibilità di distinguere i voti favorevoli, contrari e le astensioni.
4. Nel caso di utilizzo, per le votazioni palesi, dei strumenti messi a disposizione direttamente dalla piattaforma di videoconferenza istituzionale (ad esempio i Google-form disponibili nella piattaforma Google workspace), saranno applicate le misure di sicurezza indicate dal DPO, Responsabile Protezione dei Dati: a) la sicurezza del meccanismo di autenticazione; b) la definizione delle regole di creazione dei form di voto, con l'associazione delle risposte ad un excel popolato automaticamente durante le operazioni di voto e mantenuto sempre visibile in "condivisione schermo".
5. Il Presidente proclama l'esito della votazione.
6. Il Segretario riporta a verbale: a) l'oggetto della votazione; b) il numero dei votanti; c) i voti favorevoli; d) i voti contrari; e) le astensioni; f) l'esito della deliberazione.



7. L'Excel contenente gli esiti delle votazioni sarà conservato unitamente ai verbali, secondo le regole già adottate dall'istituto. Ciò al fine di garantirne la documentabilità e la possibilità di riscontro in caso di future necessità.

Art. 10 — Votazioni a scrutinio segreto

1. Si procede a scrutinio segreto esclusivamente nei casi previsti dalla legge, dal Regolamento d'Istituto o da specifiche disposizioni regolamentari. Lo scrutinio segreto è previsto, in particolare, quando la deliberazione comporti una valutazione discrezionale riferita alle qualità, alle attitudini o agli atti di una persona. Rientrano tra tali ipotesi, a titolo esemplificativo: a) nomine, designazioni e incarichi da affidare a docenti quando sia necessaria una scelta comparativa tra più candidati; b) designazione delle Funzioni Strumentali in presenza di più candidature; c) altre ipotesi espressamente previste dalla normativa o dal Regolamento d'Istituto.
2. L'eventuale facoltà di richiedere lo scrutinio segreto su materie diverse da quelle indicate al comma precedente deve essere espressamente prevista dal Regolamento d'Istituto, con l'indicazione della percentuale o del numero minimo dei componenti richiesti.
3. La richiesta di scrutinio segreto è valutata dal Presidente, che ne verifica l'ammissibilità e ne dà atto a verbale. Non si procede a scrutinio segreto per deliberazioni soggette a obbligo di motivazione, quando la motivazione debba riferirsi ai singoli voti o alle posizioni individuali dei componenti, salvo diversa previsione normativa.
4. Le votazioni a scrutinio segreto svolte a distanza sono ammesse esclusivamente quando l'istituzione scolastica disponga di un sistema di voto online adeguatamente verificato, corredato dalla documentazione tecnica del fornitore nonché da una dichiarazione di conformità dello stesso, come indicato nella nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. n. 3803 del 30 giugno 2026 e relativo allegato tecnico. Le misure di sicurezza adottate entro la piattaforma di videoconferenza di istituto, sufficienti per le votazioni online a scrutinio palese, non sono invece sufficienti a garantire il rispetto dei requisiti alla base delle votazioni online a scrutinio segreto.
5. Il sistema da adottare per le votazioni online a scrutinio segreto deve garantire, anche attraverso la dichiarazione di conformità del fornitore: a) la separazione strutturale tra la fase di autenticazione e quella di espressione del voto; b) l'anonimizzazione effettiva, non reversibile e tecnicamente dimostrabile del voto; c) l'impossibilità, anche per gli amministratori di sistema o per il fornitore del servizio, di ricondurre il voto al votante; d) la gestione dei metadati, dei log e dei dati temporali in modo da impedire la re-identificazione del votante; e) la verificabilità dell'esito complessivo senza compromettere la segretezza dei voti individuali; f) la protezione dei dati durante la trasmissione, l'elaborazione e la conservazione.
6. In assenza di una verifica documentata dei requisiti indicati ai precedenti commi, il voto a scrutinio segreto deve svolgersi in presenza.
7. Qualora sia possibile separare la discussione dalla votazione, il Presidente può disporre che la discussione si svolga a distanza e che la votazione segreta si svolga successivamente in presenza. La decisione di procedere in presenza è assunta dal Presidente, sentito il Dirigente scolastico quando necessario, e deve essere riportata nel verbale con l'indicazione delle relative motivazioni.
8. Non è ammessa la modalità mista per una votazione a scrutinio segreto, poiché devono essere garantite condizioni uniformi di segretezza per tutti i votanti.

Art. 11 — Requisiti tecnici e sicurezza informatica

1. Le piattaforme e gli strumenti digitali utilizzati devono essere adeguati al numero dei partecipanti e alla natura delle attività da svolgere.
2. Le soluzioni tecnologiche adottate garantiscono: a) identificazione e autenticazione degli utenti; b) controllo degli accessi; c) cifratura delle comunicazioni e dei dati; d) integrità e disponibilità delle informazioni; e) continuità operativa; f) protezione da accessi non autorizzati; g) tracciabilità delle operazioni; h) adeguata gestione dei profili e dei privilegi.
3. Per lo svolgimento delle votazioni online a scrutinio palese, il Dirigente scolastico verifica l'applicazione delle misure di sicurezza indicate dal DPO (Responsabile del Trattamento) nella piattaforma istituzionale e, in particolare: a) la sicurezza del meccanismo di autenticazione; b) la definizione delle regole di creazione dei form di voto, con l'associazione delle risposte ad un excel popolato automaticamente durante le operazioni di voto e mantenuto sempre visibile in "condivisione schermo"; c) se necessario, l'Excel contenente gli esiti delle votazioni potrà essere protocollato e



conservato unitamente ai verbali della riunione, al fine di garantirne la documentabilità e la possibilità di riscontro in caso di future necessità.

4. Riguardo la possibilità di condurre online le votazioni a scrutinio segreto, prima dell'attivazione del servizio dedicato al loro svolgimento, il Dirigente scolastico acquisisce dal fornitore o dal partner tecnologico la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità del fornitore o del partner tecnologico necessarie a dimostrare l'idoneità dello strumento. La documentazione tecnica, le dichiarazioni di conformità e le eventuali certificazioni sono conservate agli atti dell'istituzione scolastica.
5. I sistemi informatici adottati devono consentire, ove previsto, l'interruzione automatica delle sessioni inattive e la gestione delle utenze non più abilitate alla partecipazione.
6. È vietato registrare audio, video o immagini della seduta, salvo preventiva autorizzazione del Presidente e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Art. 12 — Protezione dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali connesso allo svolgimento delle sedute e delle votazioni avviene nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente.
2. L'istituzione scolastica opera in qualità di titolare del trattamento e individua le finalità, le modalità e i tempi di conservazione dei dati trattati.
3. I fornitori esterni di piattaforme o servizi digitali sono nominati responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del GDPR.
4. Il Responsabile della protezione dei dati è consultato preventivamente in occasione: a) dell'adozione di nuovi strumenti digitali; b) della modifica sostanziale degli strumenti già utilizzati; c) dell'introduzione di sistemi di voto elettronico; d) della definizione dei tempi di conservazione dei dati tecnici.
5. Ove necessario, è effettuata una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali.
6. Ai componenti degli organi collegiali deve essere resa disponibile un'informativa relativa al trattamento dei dati personali connesso alla partecipazione alle sedute a distanza e alle operazioni di voto.
7. I dati devono essere trattati secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione, limitazione delle finalità, esattezza, integrità e riservatezza.

Art. 13 — Gestione dei malfunzionamenti e problemi di connessione

1. In caso di malfunzionamento della piattaforma di videoconferenza o del sistema di voto, il Presidente dispone la sospensione delle operazioni interessate e ne dà atto a verbale.
2. Qualora il malfunzionamento riguardi la connessione di uno o più componenti, il Presidente verifica se sia possibile proseguire garantendo il numero legale e la piena partecipazione degli aventi diritto.
3. Se il malfunzionamento compromette la regolarità della seduta o della votazione, il Presidente: a) sospende la seduta; b) dispone la ripetizione della votazione, ove necessario; c) rinvia la trattazione del punto; d) dispone lo svolgimento in presenza, ove possibile.
4. In caso di perdita del collegamento da parte di un componente, il Segretario annota nel verbale l'orario dell'interruzione e dell'eventuale ripristino.
5. Qualora non sia possibile ripristinare il collegamento in tempi congrui, il Presidente può disporre il rinvio della seduta o della trattazione del singolo punto all'ordine del giorno.
6. La seduta riprende esclusivamente quando siano nuovamente garantite l'identificazione dei partecipanti, la percezione reciproca, la possibilità di intervento e la sussistenza del numero legale.
7. In caso di malfunzionamento del sistema di voto, il componente potrà esprimere verbalmente la propria intenzione di voto, a seguito di appello nominale. La sua dichiarazione di voto sarà regolarmente riportata a verbale.
8. In caso di problemi tecnici più gravi o ripetuti nella stessa seduta, la potenziale interruzione della seduta da riprendere su nuova convocazione in presenza o a distanza.

Art. 14 — Verbalizzazione

1. Delle sedute svolte a distanza è redatto verbale secondo le modalità ordinarie previste per le sedute in presenza.
2. Il verbale deve indicare almeno: a) la data, l'ora e il luogo della seduta, inteso anche come piattaforma digitale utilizzata; b) la modalità di svolgimento; c) il nominativo del Presidente; d) il nominativo del Segretario; e) i componenti presenti fisicamente; f) i componenti collegati a distanza; g) gli assenti; h) le eventuali interruzioni o disconnessioni; i) la verifica del numero legale; j) gli argomenti trattati; k) gli



- interventi e le proposte formulate; l) gli esiti delle votazioni; m) gli eventuali malfunzionamenti e le decisioni assunte al riguardo; n) l'ora di chiusura della seduta.
3. Per le votazioni palesi il verbale deve riportare il numero dei voti favorevoli, contrari e delle astensioni, nonché l'esito della deliberazione.
 4. Per le votazioni segrete il verbale deve riportare l'oggetto della votazione, il numero dei votanti e l'esito complessivo, senza elementi idonei a ricondurre il voto al singolo votante.
 5. Il verbale è sottoposto all'approvazione dell'organo secondo le modalità ordinarie.

Art. 15 — Conservazione degli atti e delle evidenze digitali

1. I verbali e le evidenze documentali delle votazioni sono conservati in formato cartaceo e digitale in forma: a) autentica; b) integra; c) immodificabile; d) accessibile agli aventi diritto; e) conforme alle disposizioni in materia di formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici.
2. I dati tecnici, quali log di accesso, registri di sistema e informazioni relative alle sessioni, sono conservati per il tempo strettamente necessario alle finalità di sicurezza e verificabilità delle procedure.
3. I tempi di conservazione dei dati tecnici sono definiti dal titolare del trattamento nel rispetto dei principi di necessità e proporzionalità.
4. Non sono conservate registrazioni audio o video delle sedute, salvo che ciò sia espressamente autorizzato e giustificato da specifiche esigenze istituzionali, nel rispetto della normativa vigente e del principio di limitazione della durata del trattamento.

Art. 16 — Responsabilità dei partecipanti

1. Ogni partecipante è responsabile:
 - a) della custodia delle proprie credenziali;
 - b) della corretta identificazione mediante il proprio account istituzionale;
 - c) della riservatezza del luogo dal quale si collega;
 - d) della protezione delle informazioni trattate durante la seduta;
 - e) della tempestiva segnalazione di eventuali problemi tecnici;
 - f) del rispetto delle indicazioni impartite dal Presidente.
2. È vietato:
 - a) condividere le credenziali;
 - b) consentire l'accesso alla seduta a soggetti non autorizzati;
 - c) effettuare registrazioni non autorizzate;
 - d) divulgare documenti, interventi o informazioni riservate;
 - e) utilizzare la piattaforma per finalità estranee alla seduta.

Art. 17 — Disposizioni finali e rinvio

1. Il presente titolo entra in vigore dalla data di approvazione della relativa delibera del Consiglio d'Istituto.
2. Il presente titolo è pubblicato all'Albo online, nella sezione «Amministrazione trasparente» e nell'area riservata del sito istituzionale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
3. Per quanto non espressamente previsto si applicano: a) le disposizioni del Regolamento d'Istituto; b) il CCNL del comparto Istruzione e Ricerca vigente; c) il decreto legislativo n. 297/1994; d) il decreto del Presidente della Repubblica n. 275/1999; e) il Codice dell'Amministrazione Digitale; f) il Regolamento (UE) 2016/679; g) la normativa vigente in materia di organi collegiali, documentazione amministrativa e conservazione digitale.
4. Il presente titolo è soggetto a revisione qualora intervengano modifiche normative, indicazioni ministeriali o cambiamenti negli strumenti tecnologici utilizzati dall'istituzione scolastica.

Regolamento redatto sul modello e sulle indicazioni predisposte ed approvate dal proprio DPO (Responsabile Protezione dei Dati).

Parere favorevole del Collegio dei docenti espresso con delibera del 21.10.2026

Approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 112 del 21.10.2026